



COMUNITÀ MONTANA
VALLI DEL VERBANO

REGOLAMENTO PER LE COMMISSIONI ASSEMBLEARI

della

COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO

Il regolamento è stato adottato dall'Assemblea della Comunità Montana Valli del Verbano con propria deliberazione n. xx del xx/xx/2021.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la nomina ed il funzionamento delle commissioni assembleari quali organi interni dell'Assemblea comunitaria e viene emanato in applicazione dello statuto in relazione al disposto degli artt. 7, 28, 32 e 96 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 - Commissioni assembleari.

1. Ai fini del presente regolamento le commissioni assembleari si distinguono in:

- a) commissioni assembleari consultive permanenti;
- b) commissioni assembleari consultive straordinarie di studio;

Art. 3 - Compiti delle commissioni consultive permanenti.

1. Le commissioni assembleari consultive permanenti concorrono, con l'assemblea comunitaria, nello svolgimento di compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e corrispondono, di massima, alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'amministrazione.

2. Spetta alle dette commissioni l'iniziativa di proposte di deliberazioni e mozioni nelle materie di competenza dell'assemblea comunitaria di cui all'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Art. - 4 - Compiti delle commissioni assembleari consultive straordinarie di studio.

1. Per lo studio di problemi straordinari molto complessi l'assemblea comunitaria può costituire, con apposito atto, nel suo seno, in qualsiasi momento, commissioni assembleari consultive di studio.

2. In relazione alla complessità dei problemi, le dette commissioni possono essere assistite dai responsabili dei servizi e da esperti esterni.

3. Con la deliberazione di costituzione della commissione consultiva straordinaria di studio sono eventualmente designati i dipendenti e gli esperti esterni. La stessa deliberazione indica il termine entro cui sono rassegnati gli atti all'assemblea comunitaria.

Art. 5 - Audizioni.

1. Tutte le commissioni hanno facoltà di procedere all'audizione:

- dei consiglieri e degli assessori;
- del segretario e dei dipendenti;

- dei rappresentanti della Comunità Montana in altri organismi;
- dell'organo di revisione.

2. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione all'assemblea della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 6 - Costituzione delle commissioni assembleari.

1. La costituzione di tutte le commissioni assembleari di cui al precedente articolo 2 può essere disposta dall'assemblea comunitaria in qualsiasi momento.

2. Con la deliberazione di cui al precedente comma 1 sono stabiliti:

a) il numero dei componenti di ciascuna commissione assicurando la presenza proporzionale dei rappresentanti di tutti i gruppi assembleari;

b) il numero dei componenti da attribuire distintamente a ciascun gruppo;

c) il numero dei voti attribuiti a ciascun componente, direttamente proporzionale al numero dei componenti del gruppo;

d) l'area amministrativa di competenza;

e) la maggioranza necessaria per l'adozione delle deliberazioni.

3. Tutte le commissioni sono composte di soli sindaci e consiglieri in carica ed in numero dispari.

4. Per la costituzione di dette commissioni assembleari è richiesta la maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 7 - Nomina delle commissioni assembleari.

1. Entro 10 giorni dall'adozione della deliberazione assembleare di costituzione delle commissioni assembleari di cui al precedente art. 2 il presidente dell'Assemblea richiede, ai capigruppo assembleari, la designazione dei rispettivi rappresentanti.

2. Decorsi infruttuosamente 10 giorni dalla ricezione della richiesta, è nominato il consigliere capogruppo e, eventualmente, i consiglieri che hanno riportato il maggiore numero di voti.

3. Alla nomina di tutte le commissioni assembleari provvede l'Assemblea nella prima seduta utile.

Art. 8 – Computo della maggioranza richiesta.

1. Le decisioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

CAPO II PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI

Art. 9 - Presidenza delle commissioni assembleari.

1. Le commissioni assembleari provvedono, nella prima riunione, alla elezione, nel suo seno, di un presidente e di un vice-presidente.
2. Il Presidente dell'Assemblea e gli assessori non possono presiedere alcuna commissione assembleare.
3. Alla elezione del presidente e del vice-presidente si procede con voto palese, a maggioranza dei voti dei suoi componenti.

Art. 10 – Durata in carica, revoca, dimissioni del presidente e del vice presidente di commissioni.

1. Il presidente e il vice presidente durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
2. Il presidente ed il vice presidente possono essere revocati separatamente dalla carica su proposta motivata di un numero di membri della commissione corrispondente ad almeno due quinti (2/5) dei componenti dell'assemblea comunitaria e con il voto favorevole della maggioranza assoluta.
3. In caso di cessazione dalla carica del presidente di una commissione, il vice presidente provvede alla convocazione della commissione per l'elezione del nuovo presidente entro i dieci (10) giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni o della revoca per l'elezione del nuovo presidente. La seduta per la nomina del nuovo presidente è presieduta dal vice presidente. In caso di cessazione dalla carica del vice presidente, la commissione è convocata nello stesso termine dal suo presidente per l'elezione del nuovo vice presidente.
4. In caso di mancato rispetto dei termini la commissione viene convocata dal presidente dell'Assemblea comunitaria, che la presiede senza diritto di voto.

Art. 11 – Attribuzioni del presidente e del vice presidente delle commissioni.

1. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare secondo la programmazione concordata con il presidente dell'Assemblea comunitaria.
2. Il presidente regola i lavori della commissione, disciplina i dibattiti e tiene i contatti con il presidente dell'Assemblea. Esercita le altre attribuzioni assegnategli dal regolamento.
3. Il vice presidente della commissione sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, la convocazione della commissione deve essere effettuata dal consigliere anziano. Chi risulta all'interno della commissione consigliere anziano nello stesso modo regola i lavori in caso di assenza del presidente e del vice presidente.

Art. 12 - Segretario delle commissioni assembleari.

1. Le funzioni di segretario delle commissioni assembleari sono svolte da un dipendente comunitario designato dal responsabile del servizio sentito il presidente della commissione interessata.

2. Il segretario delle commissioni ha il compito:

a) di assicurare l'ordinata organizzazione dell'ufficio, del protocollo speciale e dell'archivio della commissione;

b) di partecipare ai lavori delle commissioni e redigerne i verbali;

CAPO III FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Art. 13 – Assegnazione delle questioni alle commissioni.

1. Salvo i casi espressamente previsti dal regolamento, il presidente dell'Assemblea comunitaria, sentito il vice presidente, assegna le questioni alla commissione permanente competente per materia, stabilendo il termine per la presentazione delle conclusioni.

Art. 14 – Discussione delle proposte. Disciplina degli interventi.

1. Sull'argomento in discussione, il presidente dà la parola al relatore.

2. Si apre poi la discussione e il presidente dà la parola ai consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione, fatta salva la precedenza a chi chiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.

3. I consiglieri rivolgono i loro interventi al presidente.

4. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte in discussione. In caso contrario, il presidente richiama all'ordine il consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.

Art. 15 - Convocazione delle commissioni.

1. Le commissioni assembleari possono essere convocate in qualsiasi momento:

a) per iniziativa del presidente dell'Assemblea;

b) a richiesta di almeno 3 suoi componenti;

c) a richiesta del presidente comunitario.

2. Le convocazioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 hanno luogo entro 10 giorni dalla acquisizione delle richieste al protocollo speciale della commissione.

3. L'avviso di convocazione delle commissioni indica:

- a) il luogo e l'ora della riunione;
- b) l'elenco degli argomenti da trattare;
- c) il luogo di deposito per la visione delle singole pratiche.

4. L'avviso di convocazione di cui al precedente comma 3 è notificato almeno tre giorni interi liberi prima di quello stabilito per le riunioni:

- a) a tutti i componenti le rispettive commissioni;
- b) all'Assessore competente.

5. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono messi a disposizione degli interessati di cui al precedente comma 4 almeno dalle ore 10 del giorno precedente quello fissato per la riunione.

6. Le sedute delle Commissioni si svolgono di norma con la presenza fisica dei componenti. In situazioni di emergenza, ovvero in presenza di provvedimenti che impediscano o sconsiglino lo spostamento fisico delle persone, le sedute delle Commissioni possono essere svolte in modalità telematica, attraverso lo strumento della videoconferenza o tecnologia analoga. Le regole operative per lo svolgimento delle sedute in tale modalità, limitatamente al periodo emergenziale, sono definite con apposito atto del presidente della Comunità Montana.

Art. 16 - Validità delle sedute - Sedute segrete.

1. Le riunioni delle commissioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti assegnati.

2. Le sedute delle commissioni assembleari, di norma, sono pubbliche. Sono obbligatoriamente segrete quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti sul comportamento e la moralità delle persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare grave nocumento agli interessi del comune.

3. Il presidente e gli assessori possono sempre partecipare senza diritto di voto, ma con diritto di intervento, alle riunioni in tutte le commissioni. Gli stessi hanno diritto di sedere al tavolo delle commissioni. Richiesti, hanno l'obbligo di presenziare alle riunioni.

4. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere in qualsiasi momento da esperti senza alcun onere a carico del bilancio comunitario.

Art. 17 - Verbali delle commissioni.

1. I verbali delle commissioni sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono. I componenti delle commissioni, in questa sede, hanno facoltà di richiedere rettifiche ed integrazioni.

2. Copia di tutti i verbali delle commissioni assembleari è inserita nel rispettivo fascicolo.

3. Tutti i verbali delle commissioni assembleari sono richiamati nelle proposte di deliberazione.

Art. 18 - Sostituzione dei componenti le commissioni assembleari.

1. Cessano automaticamente dalla carica di componente delle commissioni assembleari coloro che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica di consigliere comunitario.

2. Cessano altresì dalla carica coloro che si dimettono dal gruppo assembleare che li aveva designati.

3. Alle sostituzioni, anche in caso di dimissioni da componente, si procede osservando la procedura di cui al precedente art. 9.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Tutela dei dati personali.

1. La Comunità Montana garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del Regolamento (Ue) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 20 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 21 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

4. Il regolamento in oggetto è pubblicato sul sito web dell'Amministrazione nella sezione *"Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali"*.

Art. 22 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunitario;
- c) gli altri regolamenti comunitari in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 23 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 24 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

- è stato approvato con delibera dall'assemblea comunitaria n. del/...../.....;
- è stato pubblicato nell'Albo pretorio comunitario per quindici giorni consecutivi dal/...../..... al/...../.....
- è entrato in vigore il/...../.....

Data/...../.....

Il Segretario

.....
.....